

REGIONE SICILIANA AZIENDA
UFFICIO DELIBERARE
01 DIC. 2021
Protocollo n. 4115/PA

INFORMATIVA ESERCUTIVA

REGIONE SICILIANA AZIENDA PROVINCIALE PALERMO
UFFICIO DELIBERARE
16 DIC. 2021
Protocollo n. 4287/US

**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n° 01527 del 16 DIC. 2021

OGGETTO: Integrazione del Regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con delibera n. 1359 del 10.11.2021. Impegno di spesa e definizione delle funzioni del "Dirigente sub-delegato alla sicurezza".

STRUTTURA PROPONENTE
UOC Servizio Prevenzione e Protezione
Proposta n. <u>14</u> del <u>01 / 12 / 2021</u>
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio _____
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____
<input checked="" type="checkbox"/> NON COMPORTE ORDINE DI SPESA
Il Responsabile del procedimento <u>[Firma]</u>
Il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Fabio Trombetta <u>[Firma]</u>

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale 1.01.02.09.16
Importo € 663.000,00
N° Conto Patrimoniale 1.01.02.09.17
Importo € 442.000,00
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____
Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione (Dr. _____)

L'anno duemilaventuno, il giorno SEDAI del mese di DICEMBRE, nei locali della sede legale di Via Giacomo Cusmano n.24 - Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dr.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 191/Serv.1/S.G. del 04.04.2019, assistita dal Sig. RA ROSARA LICATA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore dell'UOC Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Fabio Trombetta

VISTO il D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., di seguito denominato Testo Unico della sicurezza o sinteticamente T.U.

VISTO l'atto aziendale approvato con delibera 81 del 21.01.2020;

VISTA la delibera 1359 del 10.11.2021 avente ad oggetto "Aggiornamento del Regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito delibere 609 del 20.05.2021 "Funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale ex Atto Aziendale approvato con delibera n. 81 del 21/01/2020" e 880 del 29.07.2021 "Riunione periodica del 23 giugno 2021 ex art. 35 T.U. della sicurezza. Presa d'atto del verbale. Adozione di nuove procedure in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio". Armonizzazione e semplificazione di procedure; nuovo modello di delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e potenziamento del sistema di gestione della sicurezza per il periodo di emergenza sanitaria";

RITENUTO di dovere chiarire e valorizzare il precipuo ruolo del "Preposto alla sicurezza", quale figura che sovrintende in maniera capillare e attiva all'espletamento in sicurezza dell'attività lavorativa, compresa la funzione di segnalare criticità, di collaborare attivamente alla loro risoluzione e di verificarne il superamento, con l'ausilio degli Uffici preposti;

RAVVISATA di conseguenza l'opportunità di articolare il sistema di gestione della sicurezza prevedendo un ulteriore livello di responsabilità (il *Dirigente Delegato alla sicurezza*), al quale potere conferire parte delle funzioni delegate al "*Dirigente per la sicurezza*";

RITENUTO, vista l'ampiezza e la complessità dell'Azienda, che il Preposto debba essere individuato dal suddetto Dirigente Delegato alla sicurezza;

RITENUTO altresì di prevedere la possibilità per il Dirigente per la sicurezza di attribuire ai Dirigenti Delegati parte del budget assegnatogli;

CONSIDERATO che occorre di conseguenza provvedere a modificare gli Artt. 8, 9, 10 e 14 del Regolamento adottato con la citata delibera 1359/2021;

DATO ATTO che il proponente del presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n.20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione;

PROPONE di

1. MODIFICARE l'Art. 8 del Regolamento di cui alla Delibera 1359/2021 come segue:

Art. 8 - Dirigenti per la sicurezza (art. 18 T.U.) – Competenze e attività

1. In conformità all'art. 18 del T.U., il Dirigente di macrostruttura a cui è assegnata funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro è individuato come "*Dirigente per la sicurezza*", mentre i Dirigenti delle sub-articolazioni sono individuati come "*Dirigenti sub-delegati alla sicurezza*"; al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione al sistema di gestione della sicurezza, le funzioni assegnate ai Dirigenti per la sicurezza saranno conferite con specifico atto dal Direttore Generale.

2. Relativamente alle funzioni delegate in materia di sicurezza sul lavoro, la Tabella 2 dell'Art. 7 diviene pertanto l'individuazione di "Dirigenti per la sicurezza" e di "Dirigenti sub-delegati alla sicurezza" come di seguito:

Tabella 3 – Dirigenti per la sicurezza e Dirigenti sub-delegati alla sicurezza

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
	DISTRETTI		
01	DSB 33 Cefalù	X	
02	DSB 34 Carini	X	
03	DSB 35 Petralia Sottana	X	
04	DSB 36 Misilmeri	X	
05	DSB 37 Termini Imerese	X	
06	DSB 38 Lercara Friddi	X	
07	DSB 39 Bagheria	X	
08	DSB 40 Corleone	X	
09	DSB 41 Partinico	X	
10	DSB 42 Palermo	X	
	DIPARTIMENTI E UU. OO. CC. compresi nella 609/2021		
11	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	X	
11a	UOC Stato giuridico programmazione e gestione risorse umane		X
11b	UOC Trattamento economico e previdenziale delle risorse umane aziendali		X
11c	UOC Affari generali e convenzioni		X
11d	UOC Risorse umane in regime di convenzione, libero-professionale e ALPI		X
12	DIPARTIMENTO RTFS	X	
12a	UOC Gestione informatica aziendale		X
12b	UOC Bilancio e programmazione		X
12c	UOC Patrimonio		X
12d	UOC Progettazione e manutenzione		X
12e	UOC Approvvigionamenti		X
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	X	
13a	UU.OO.CC. Dipendenze patologiche		X
13b	UU.OO.CC. Modulo di salute mentale		X
13c	UU.OO.CC. NPJA territoriale		X
14	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO	X	
14a	UOC Sanità animale		X

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
14b	UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		X
14c	UOC Igiene urbana e lotta al randagismo		X
14d	UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati		X
15	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	X	
16	DIPARTIMENTO DI MEDICINA	X	
17	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	X	
18	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA	X	
18a	UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro		X
18b	UOC Igiene Ambienti di vita		X
18c	UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva		X
18d	UOC Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale		X
18e	UOC Impiantistica e antinfortunistica		X
18f	UOSD Programmazione Verifica e Controllo		X
18g	UOSD Radioprotezione		X
18h	UOSD UOT Area 1		X
18i	UOSD UOT Area 2		X
18l	UOSD UOT Area 3		X
19	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO	X	
19a	UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio		X
19b	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia		X
19c	UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "Ingrassia"		X
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	X	
20a	UOC Cure Primarie		X
20b	UOC Cronicità e percorsi assistenziali		X
20c	UOC Specialistica ambulatoriale esterna e interna		X
20d	UOC Medicina legale e fiscale		X
21	DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA	X	
21a	UOC integrazione sociosanitaria		X
21b	UOC Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare		X
22	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ OSPEDALIERA	X	
22a	UOC Direzione sanitaria di presidio (P.O. I livello)		X
22b	UOC Programmazione e monitoraggio attività ospedaliere area metropolitana provinciale		X

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
22c	UOC Ospedalità pubblica e privata		X
23	DIPARTIMENTO SALUTE E FAMIGLIA	X	
23a	UOC Organizzazione sanitaria dei servizi alla famiglia		X
24	DIPARTIMENTO ANESTESIE TERAPIE INTENSIVE E DEL DOLORE	X	
25	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	X	
26	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI	X	
26a	UOC Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale		X
	PRESIDI OSPEDALIERI		
27	P.O. Ingrassia (Palermo)	X	
27a	P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana)	X	
27b	P.O. Cimino (Termini Imerese)	X	
27c	P.O. Civico (Partinico)	X	
27d	P.O. Dei Bianchi (Corleone)	X	
27e	P.O. Villa delle Ginestre (Palermo)	X	
	COORDINAMENTI AMMINISTRATIVI		
28	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 3	X	
29	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 2	X	
30	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 1	X	
	UU.OO. in STAFF Direzione Generale		
31	UOC Coordinamento staff strategico	X	
32	UOC Programmazione e Controllo di Gestione	X	
33	UOC Psicologia	X	
34	UOC Legale	X	
35	UOC Sviluppo Gestionale Progetti Sanitari	X	
36	UOC Servizio Prevenzione e Protezione	X	

3. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate con l'atto aziendale e con la delibera 609/2021 e in relazione alle specificità di ogni macrostruttura, il Dirigente per la sicurezza attribuisce con atto scritto a ciascun Dirigente sub-delegato competenze e attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, comprese tra quelle previste nell'Art. 18 del T.U.:
- *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;*
 - *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U.;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- promuovere l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 T.U., in particolare per i nuovi assunti;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) T.U., anche su supporto informatico
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- assicurare che venga comunicato in via telematica all'INAIL e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 T.U.;
- assicurare che vengano adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 T.U. e secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- assicurare che vengano aggiornate le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico coordinatore informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del T.U. e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L'atto contenente le specifiche funzioni assegnate dal Dirigente per la sicurezza al Dirigente sub-delegato, con relativa accettazione di quest'ultimo, va inviato al Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Oltre alle funzioni assegnatogli dal Dirigente per la sicurezza con l'atto scritto di cui al comma precedente, il Dirigente sub-delegato, anche avvalendosi del Preposto di cui al successivo Art. 9, deve:
- presenziare alle visite ed accessi presso le strutture di sua pertinenza da parte di organi di vigilanza con potere di rappresentanza del datore di lavoro;
 - presenziare agli accessi del Medico Competente e/o del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - organizzare l'attività lavorativa nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 T.U.;

- *disporre l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al documento di valutazione dei rischi, trasmettendo all'U.O.C. "Progettazione e manutenzione" il Piano delle misure di adeguamento e prevenzione;*
- *segnalare gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti all'UOS Formazione e al SPP;*
- *assicurare che vengano trasmessi al Medico Competente gli esiti delle visite delle commissioni mediche di verifica, delle commissioni di invalidità, delle cause di servizio ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica;*
- *divulgare le procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico Competente;*
- *verificare il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei preposti;*
- *divulgare le procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la corretta applicazione;*
- *trasmettere al SPP e al Medico Coordinatore i dati relativi agli infortuni sul lavoro.*

2. MODIFICARE l'Art. 9 del Regolamento di cui alla Delibera 1359/2021 come segue:

Art. 9 – Preposti alla sicurezza (art. 19 T.U.)

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) del T.U., il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Il Preposto viene individuato dal Dirigente sub-delegato di cui al precedente Art. 8 e, ove necessario, dal Dirigente per la sicurezza; viste le dimensioni e la complessità dell'Azienda, l'individuazione dei Preposti deve avvenire nel rispetto dei principi della massima capillarità ed efficacia, ovvero il Dirigente sub-delegato assicura, ove possibile, che per ogni struttura aziendale e ogni attività di sua competenza sia individuata la figura idonea a svolgere le funzioni di cui Preposto, dandone comunicazione al Dirigente per la sicurezza e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. MODIFICARE l'Art. 10 del Regolamento di cui alla Delibera 1359/2021 come segue:

Art. 10 – Obblighi dei Preposti alla sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 19 del T.U., i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico Competente, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
 - b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - f) *segnalare tempestivamente al dirigente per la sicurezza sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
 - g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del T.U.*
2. Ai sensi del presente Regolamento, i Preposti dovranno altresì:
 - a) *segnalare tempestivamente al Dirigente Delegato qualunque condizione di pericolo presente nelle aree assegnate, comprese le aree esterne, in modo che sia possibile attivare le procedure necessarie per l'eliminazione del pericolo rilevato, avvalendosi degli uffici competenti;*
 - b) *predisporre, affiggere e tenere aggiornato presso la struttura/locali assegnati l'organigramma della sicurezza riportante almeno le seguenti indicazioni:*
 - ✓ Macrostrutture e attività operanti (Dipartimenti/Presidio Ospedaliero/Distretti)

- ✓ UOC/UOS
 - ✓ Sede
 - ✓ Datore di lavoro
 - ✓ Dirigenti per la sicurezza, Dirigenti sub-delegati e Preposti
 - ✓ Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
 - ✓ Medico Competente
 - ✓ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - ✓ Lavoratori designati per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.
- oltre ai numeri di soccorso esterni.

4. MODIFICARE l'Art. 14 del Regolamento di cui alla Delibera 1359/2021 come segue:

Art. 14 – Procedura operativa per l'utilizzo del budget della sicurezza: programmazione annuale di interventi in materia di sicurezza sul lavoro

1. I "Dirigenti per la sicurezza" di cui al precedente Art. 8 si avvalgono dei Dirigenti sub-delegati, del SPP, dei Delegati del Datore di Lavoro e dei Direttori dei Coordinamenti Amministrativi per la fornitura di beni e servizi e per piccoli interventi strutturali, non urgenti, e quindi soggetti a programmazione, secondo la seguente procedura.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Dirigenti per la sicurezza di cui alla Tabella 3 trasmettono al SPP un report dettagliato delle criticità e delle relative gravità, evinto dai DVR, dai Piani di adeguamento ad essi allegati, e da quanto emerso e/o da essi stessi segnalato nel corso dell'anno precedente e non ancora risolto, per le strutture/attività di propria afferenza.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il SPP, sulla base dei report pervenuti, delle priorità evidenziate, del presente Regolamento e delle competenze individuate nella Tabella 4, propone alla Direzione strategica un atto deliberativo con cui vengono individuati gli interventi prioritari da effettuare, finalizzati alla riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro aziendali, indicante per ciascun intervento:
 - a. Il Dirigente per la sicurezza, il Dirigente sub-delegato e il Preposto competenti;
 - b. il Delegato del Datore di Lavoro competente per materia (v. Tabella 4);
 - c. il Direttore del Coordinamento Amministrativo competente per territorio;
 - d. il funzionario tecnico preposto alla risoluzione della criticità, per quanto di competenza e se necessario in funzione della criticità da risolvere;
 - e. la somma messa a disposizione di cui al budget annuale messo a disposizione (v. Tabella 3);
 - f. la tempistica per risolvere la criticità in argomento.
4. A conclusione dell'intervento richiesto, il Preposto che sovrintende l'attività, redige, di concerto con il funzionario tecnico di cui al precedente comma 3 lett. d., un verbale attestante "l'avvenuta risoluzione della criticità" segnalata, affinché il relativo Dirigente per la sicurezza possa autorizzare la liquidazione dell'intervento stesso, comunicandolo all'UOC Contabilità e al SPP. Il SPP aggiorna di conseguenza il Piano di adeguamento e, se necessario, il DVR.
5. La responsabilità del Dirigente per la sicurezza si esaurisce con l'invio di:
 - a. il report di cui al comma 2;
 - b. il verbale di "avvenuta risoluzione della criticità", di cui al precedente comma 4;
 - c. la comunicazione di cui al precedente comma 4.
6. Alla procedura di cui ai precedenti commi 3. e 4. fanno eccezione le deleghe conferite, con l'atto deliberativo di cui al comma 3, al Direttore dell'U.O.C. "Progettazione e Manutenzione", che provvede direttamente e autonomamente all'individuazione delle Ditte, all'attestazione di conformità del lavoro eseguito e alla liquidazione dell'intervento, dandone comunicazione al Dirigente per la sicurezza richiedente, all'UOC Contabilità e al SPP, al fine dell'aggiornamento del DVR.
7. La responsabilità dell'eventuale mancata risoluzione della criticità segnalata o della mancata effettuazione dell'intervento richiesto discende da quanto approvato con l'atto deliberativo di cui al comma 3.
8. L'ingiustificata e reiterata inottemperanza agli adempimenti attivati con la delibera di cui al precedente punto 3 può costituire oggetto di contestazione disciplinare, così come le eventuali conseguenze derivanti dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal T.U.

5. ADOTTARE il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, allegato al

presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, integrato con le modifiche di cui ai precedenti commi 1. - 4.;

Si riserva di

con successivo provvedimento (CC)

6. **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.105.000,00 suddivisa sui conti patrimoniali n. 1.01.02.09.16 ("inferiore a 516,46 €") e 1.01.02.09.17 ("maggiore di 516,46 €"), rispettivamente nella misura del 60% (pari a 663.000,00 €) e del 40% (pari a 442.000,00 €), mantenendo tale suddivisione percentuale per ciascuna somma/budget assegnata/o;

7. **DICHIARARE** la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Fabio Trombetta




Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE.....

parere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Nora Virga



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. _____

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore dell'UOC Servizio di Prevenzione e Protezione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(Sig.ra Rosaria Licata)





REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 01527 del 16 DIC. 2021

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

19 DIC 2021

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

È stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 01527 DEL 16 DIC. 2021

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento Dicembre 2021

Il Datore di lavoro


.....
Dott.ssa Daniela Faraoni

Il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione


.....
Dott. Fabio Trombetta

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Campo di applicazione.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Organigramma aziendale.....	6
Art. 5 – Figure in materia di sicurezza sul lavoro	8
Art. 6 – Datore di Lavoro	8
Art. 7 – Funzioni dirigenziali delegate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	9
Art. 8 – Dirigenti per la sicurezza (art. 18 T.U.) – Competenze e attività	15
Art. 9 – Preposti alla sicurezza (ex art. 19 T.U.)	19
Art. 10 – Obblighi dei Preposti	19
Art. 11 – Budget della sicurezza assegnato ai Dirigenti per la sicurezza	20
Art. 12 - Delega di funzioni al “Delegato del Datore di Lavoro” (Art. 16 T.U.).....	22
Art. 13 – Sub-delega di funzioni	21
Art. 14 – Procedura operativa per l'utilizzo del budget della sicurezza: programmazione annuale di interventi in materia di sicurezza sul lavoro	25
Art. 15 – Funzioni dirigenziali attribuite ai Coordinatori Amministrativi dei Presidi Ospedalieri e Territoriali per interventi urgenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	25
Art. 16 – Deleghe di funzioni (Art. 16 T.U.)	26
Art. 17 – Obblighi relativi agli interventi strutturali	26
Art. 18 – Servizio di Prevenzione e Protezione	27
Art. 19 – Medico Competente.....	30
Art. 20 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	29
Art. 21 - Obblighi dei Lavoratori	30
Art. 22 - Medico Autorizzato	31
Art. 23 - Esperto di Radioprotezione e delega di funzione	31
Art. 24 – Esperto Responsabile della sicurezza in Risonanza magnetica	31
Art. 25 – Medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica – Delega di funzione	32
Art. 26 - Dipartimento interaziendale farmaceutico	33
Art. 27 – Dipartimento Risorse Umane	33
Art. 28 – U.O.C. Progettazione e Manutenzione	33
Art. 29 – UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo	34
Art. 30 – Schema degli adempimenti e delle relative competenze	34
Art. 31 – Riunione straordinaria in materia di sicurezza sul lavoro	35
Art. 32 - Abrogazioni	35
Art. 33 - Norme finali	36
Allegato 1 - Modello di delega per “Delegati del Datore di Lavoro”	37
Allegato 2 – Modello di delega per “sub-delegati”	39

Premessa

Il presente Regolamento aggiorna il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. (c.d. Testo Unico della sicurezza, T.U.); esso integra il regolamento approvato con delibera 1359 del 10.11.2021, alla luce dell'atto aziendale di cui alla delibera 81 del 21.01.2020 e dalla delibera 609 del 20.05.2021 relativa a "funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale", confermando il potenziamento della sicurezza nelle strutture interessate dall'emergenza sanitaria e dagli aggiornamenti normativi e procede ad un'articolazione del livello di "Dirigenti" del sistema di gestione, in particolare per venire incontro alle esigenze dei Dipartimenti sanitari e dei Distretti articolati sul territorio.

Come noto, infatti, la delibera 609/2021, tra le funzioni e gli atti delegati ai responsabili delle articolazioni aziendali, aveva assegnato responsabilità anche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, individuando così i "Dirigenti" di cui all'art. 18 del T.U. (c.d., "Dirigenti per la sicurezza"); questo Regolamento articola tale individuazione, definendo Dirigenti per la sicurezza **tutti i Direttori di macrostruttura** e introducendo un nuovo livello di responsabilità nel "Dirigente sub-delegato alla sicurezza" in corrispondenza dei Direttori delle strutture complesse e delle Unità operative semplici dipartimentali; ciò allo scopo di rendere più capillare e valorizzare la figura del "Preposto alla sicurezza", quale soggetto attivo che, individuato dal Dirigente sub-delegato, dovrà sovrintendere alle specifiche attività lavorative in ogni Presidio/attività aziendale.

Il Regolamento che si riporta sotto è il Testo integrato con le suddette modifiche, nella consapevolezza che il sistema di gestione è comunque uno strumento dinamico, avente lo scopo precipuo di tutelare i lavoratori dell'Azienda rispetto ad un'organizzazione complessa e in continuo divenire.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento aziendale definisce la politica e la organizzazione dell' Azienda Sanitaria Provinciale Palermo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato Testo Unico della sicurezza, T.U.), delineando il modello organizzativo e gestionale aziendale delle responsabilità e della collaborazione tra datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, servizio di prevenzione e protezione, servizio di sorveglianza sanitaria, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e articolazioni aziendali.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente, nonché di didattica e di ricerca nell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, comprese quelle in appalto e in convenzione. Si applica a tutti i Lavoratori di ogni categoria, qualifica e profilo professionale, operanti in tutti gli insediamenti aziendali.
2. Nei confronti dei Lavoratori a domicilio e di coloro che effettuano una prestazione di lavoro a distanza, si applicano le disposizioni relative agli obblighi di informazione e formazione.
3. Nel caso di attività svolte presso strutture o insediamenti in gestione da parte di terzi, le rispettive competenze relative agli adempimenti di legge e alla gestione della prevenzione sono stabilite con apposite convenzioni tra Azienda Sanitaria e singola struttura e, ove e in quanto necessario, come previsto dall'art. 26 del T.U.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del T.U. e nel presente regolamento si intende per:

Lavoratore

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito sono equiparati:

- i lavoratori di società di lavoro in somministrazione che prestano la propria attività presso l'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni.

Datore di Lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva e nell'ambito della quale esercita i poteri decisionali e di spesa.

Azienda

Complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro avente come finalità la erogazione di beni e servizi sanitari.

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, ai sensi dell'art. 18 del T.U.

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali derivanti dall'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal Dirigente, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa. I suoi obblighi sono regolamentati dall'art. 19 del T.U.

Delega di funzioni

È quella prevista dall'art. 16 del T.U. con cui vengono trasferite al delegato alcune funzioni proprie del Datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Delegato del Datore di Lavoro

È designato dal datore di Lavoro ed è munito della delega di cui all'art. 16 del T.U.

Sub-delegato

È designato dal "Delegato del Datore di Lavoro", previa intesa con il datore di lavoro; gli sono attribuite funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del comma 3-bis dell'art. 16 del T.U.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all'Azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori. I compiti sono riportati nell'art. 33 del T.U.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del T.U. designata dal Datore di Lavoro per dirigere il Servizio di Prevenzione e Protezione. Nell'ASP Palermo, esso coincide con il Direttore dell'UOC "Servizio di Prevenzione e Protezione".

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del T.U., facente parte del servizio di cui al punto precedente.

Medico Competente

Medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del T.U., che collabora secondo quanto previsto dall'art. 29 con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente regolamento, i cui obblighi sono quelli dell'art. 25.

Medico Competente Coordinatore

Attesa la necessità di nominare più Medici Competenti in relazione alla vastità dell'azienda, il Medico Competente Coordinatore ha funzione di coordinamento (ex art. 39, comma 6 T.U.) e coincide con il Responsabile dell'U.O.S. "Sorveglianza Sanitaria".

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; le relative prerogative sono stabilite all'art. 47 del T.U.

Sistema di organizzazione e di gestione

Insieme di persone, mezzi, regole e procedure per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale in tema di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i danni per i lavoratori derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela della salute. Per l'ASP Palermo, il presente Regolamento descrive il "Sistema di organizzazione e gestione della sicurezza".

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento redatto al fine di esplicitare la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresa la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Nell'Azienda sanitaria Provinciale di Palermo, il DVR è costituito da una parte generale (DVR-G) e da varie parti specifiche (DVR-S). Il DVR-G, individua soggetti, competenze, funzioni, criteri, obblighi e responsabilità, in maniera da assicurare, a carattere generale per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione; esso contiene la valutazione dei rischi generale effettuata dal Datore di lavoro. Il DVR-S rappresenta la valutazione specifica per la struttura in esame, con i vari aggiornamenti nei casi previsti.


Il DVR-G, i DVR-S vengono pubblicati e divulgati sulla piattaforma aziendale della sicurezza; gli esiti dei sopralluoghi e le relative prescrizioni, anche sotto forma di valutazioni e annotazioni, costituiscono degli aggiornamenti custoditi presso il Servizio di Prevenzione e Protezione e vengono condivisi con i Dirigenti per la sicurezza e i Dirigenti sub-delegati.

2. Per ogni altra definizione non richiamata nel presente regolamento si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.

Art. 4 – Organigramma aziendale

1. L'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, a cui fa riferimento il presente regolamento, è strutturata e articolata, secondo l'Atto Aziendale vigente (delibera n. 81/2020), ed è riportata nell'organigramma che segue:


Organigramma aziendale ASP Palermo



Dipartimenti Sanitari



Dipartimenti Amministrativi



Distretti Sanitari



Art. 5 – Figure in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il presente Regolamento, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, individua le seguenti figure, i cui acronimi sono a fianco riportati:
 - Datore di Lavoro (DL)
 - Dirigente per la sicurezza (DS)
 - Dirigente sub-delegato alla sicurezza (DDS)
 - Preposto alla sicurezza (PS)
 - Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 (D16)
 - Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
 - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
 - Medico Competente (MC)
 - Medico Competente Coordinatore (MCC)
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
 - Lavoratore (LAV).

Art. 6 – Datore di Lavoro

1. In conformità a quanto indicato dall'art. 5 della Circolare Assessorato Salute n. 1292 del 25 maggio 2012, pubblicata sulla GURS n. 24 del 15.06.2012, nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo **il Datore di Lavoro è il Direttore Generale.**
2. Al Datore di Lavoro, competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del T.U.) riguardanti l'intera Azienda, esercitando una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione del budget necessario al loro conseguimento.
3. il Datore di Lavoro:
 - **ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza** sulle attività di prevenzione e protezione;
 - **istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione**, ai sensi dell'art. 31 del T.U., lo organizza, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 e ne designa, ai sensi dell' art. 17 del T.U., il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
 - **individua e assegna le risorse umane** (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
 - **nomina i Medici Competenti**, ai sensi dell'art. 18 del T.U.(i quali devono possedere i titoli e i requisiti di cui all'art. 38 e svolgono i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto), individuando tra essi il **Medico Competente Coordinatore**;
 - **effettua la valutazione dei rischi**, con le modalità di cui all'art. 29 T.U., ed **elabora il documento di valutazione dei rischi** di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), **in collaborazione** con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
 - **indica la riunione periodica**, almeno una volta l'anno, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 35 del T.U., le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
 - **delega le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro** (escluse quelle indelegabili).
4. Il Datore di Lavoro, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, individua e **assegna le risorse umane** (provviste di idonea competenza e professionalità) **e strumentali, in numero adeguato**, a tutte le unità operative aziendali interessate ai processi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 – Funzioni dirigenziali delegate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

1. Con la delibera n. 609 del 20 maggio 2021 “*Funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale ex Atto Aziendale approvato con delibera n. 81 del 21/01/2020*”, il Datore di lavoro ha attribuito delle funzioni dirigenziali e ha delegato l'adozione di atti dirigenziali ai Direttori di articolazioni aziendali quali Dipartimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri e UU.OO.CC. Tra tali funzioni dirigenziali vi sono, per talune strutture, anche quelle in materia di sicurezza sul lavoro con la dicitura “*Responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro*”.
2. Relativamente alle responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la delibera 609/2021 restituisce il seguente quadro sinottico:

Tabella 1 - Quadro sinottico delle macrostrutture e delle articolazioni a cui sono delegate funzioni di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi della delibera 609/2021

N	Struttura	Delibera n. 609/2021	Delibera n. 609/2021
		Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
	DISTRETTI		
01	DSB 33 Cefalù	X	
02	DSB 34 Carini	X	
03	DSB 35 Petralia Sottana	X	
04	DSB 36 Misilmeri	X	
05	DSB 37 Termini Imerese	X	
06	DSB 38 Lercara Friddi	X	
07	DSB 39 Bagheria	X	
08	DSB 40 Corleone	X	
09	DSB 41 Partinico	X	
10	DSB 42 Palermo	X	
	DIPARTIMENTI E UU. OO. CC. comprese nella 609/2021		
11	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	X	
11a	UOC Stato giuridico programmazione e gestione risorse umane		X
11b	UOC Trattamento economico e previdenziale delle risorse umane aziendali		X
11c	UOC Affari generali e convenzioni		X
11d	UOC Risorse umane in regime di convenzione, libero-professionale e ALPI		X
12	DIPARTIMENTO RTFS	X	
12a	UOC Gestione informatica aziendale		X

N	Struttura	Delibera n. 609/2021	Delibera n. 609/2021
		Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
12b	UOC Bilancio e programmazione		X
12c	UOC Patrimonio		X
12d	UOC Progettazione e manutenzione		X
12e	UOC Approvvigionamenti		X
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	X	
13a	UU.OO.CC. Dipendenze patologiche		X
13b	UU.OO.CC. Modulo di salute mentale		X
13c	UU.OO.CC. NPIA territoriale		X
14	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO	X	
14a	UOC Sanità animale		X
14b	UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		X
14c	UOC Igiene urbana e lotta al randagismo		X
14d	UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati		X
15	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	NO	
16	DIPARTIMENTO DI MEDICINA	NO	
17	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	NO	
18	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA	X	
18a	UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro		X
18b	UOC Igiene Ambienti di vita		X
18c	UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva		X
18d	UOC Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale		X
18e	UOC Impiantistica e antinfortunistica		X
19	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO	X	
19a	UOC Farmacie		X
19b	UOC Farmaci e farmacoepidemiologia		X
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	NO	
20a	UOC Cure Primarie	X	

N	Struttura	Delibera n. 609/2021	Delibera n. 609/2021
		Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
20b	UOC Cronicità e percorsi assistenziali	X	
20c	UOC Specialistica ambulatoriale esterna e interna	X	
20d	UOC Medicina legale e fiscale	X	
21	DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA	NO	
21a	UOC integrazione sociosanitaria	X	
21b	UOC Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare	X	
22	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ OSPEDALIERA	NO	
22a	UOC Direzione sanitaria di presidio (P.O. I livello)	X	
22b	UOC Programmazione e monitoraggio attività ospedaliere area metropolitana provinciale	X	
22c	UOC Ospedalità pubblica e privata	X	
23	DIPARTIMENTO SALUTE E FAMIGLIA	X	
23a	UOC Organizzazione sanitaria dei servizi alla famiglia		X
24	DIPARTIMENTO ANESTESIE TERAPIE INTENSIVE E DEL DOLORE	NO	
25	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	NO	
26	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI	NO	
26a	UOC Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale	X	
	PRESIDI OSPEDALIERI		
27	P.O. Ingrassia (Palermo)	X	
27a	P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana)	X	
27b	P.O. Cimino (Termini Imerese)	X	
27c	P.O. Civico (Partinico)	X	
27d	P.O. Dei Bianchi (Corleone)	X	
27e	P.O. Villa delle Ginestre (Palermo)	X	
	Coordinamenti Amministrativi		
28	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 3	NO	
29	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 2	NO	
30	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 1	NO	
	UU.OO. in STAFF Direzione Generale		
31	UOC Coordinamento staff strategico	X	

N	Struttura	Delibera n. 609/2021	Delibera n. 609/2021
		Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
32	UOC Programmazione e Controllo di Gestione	X	
33	UOC Psicologia	X	
34	UOC Legale	X	
35	UOC Sviluppo Gestionale Progetti Sanitari	X	
36	UOC Servizio Prevenzione e Protezione	X	

3. Come detto, per rendere più efficace il sistema di gestione, occorre avviare l'attribuzione delle funzioni delegate in materia di sicurezza sul lavoro, assegnandole alle strutture previste nell'atto aziendale. La Tabella 1 viene quindi integrata e sostituita dalla seguente:

Tabella 2 – Nuovo quadro sinottico delle strutture e relative deleghe di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

N	Struttura	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
DISTRETTI			
01	DSB 33 Cefalù	X	
02	DSB 34 Carini	X	
03	DSB 35 Petralia Sottana	X	
04	DSB 36 Misilmeri	X	
05	DSB 37 Termini Imerese	X	
06	DSB 38 Lercara Friddi	X	
07	DSB 39 Bagheria	X	
08	DSB 40 Corleone	X	
09	DSB 41 Partinico	X	
10	DSB 42 Palermo	X	
DIPARTIMENTI E UU. OO. CC. comprese nella 609/2021			
11	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	X	
11a	UOC Stato giuridico programmazione e gestione risorse umane		X
11b	UOC Trattamento economico e previdenziale delle risorse umane aziendali		X

N	Struttura	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
11c	UOC Affari generali e convenzioni		X
11d	UOC Risorse umane in regime di convenzione, libero-professionale e ALPI		X
12	DIPARTIMENTO RTFS	X	
12a	UOC Gestione informatica aziendale		X
12b	UOC Bilancio e programmazione		X
12c	UOC Patrimonio		X
12d	UOC Progettazione e manutenzione		X
12e	UOC Approvvigionamenti		X
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	X	
13a	UU.OO.CC. Dipendenze patologiche		X
13b	UU.OO.CC. Modulo di salute mentale		X
13c	UU.OO.CC. NPIA territoriale		X
14	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO	X	
14a	UOC Sanità animale		X
14b	UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		X
14c	UOC Igiene urbana e lotta al randagismo		X
14d	UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati		X
15	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	X	
16	DIPARTIMENTO DI MEDICINA	X	
17	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	X	
18	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA	X	
18a	UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro		X
18b	UOC Igiene Ambienti di vita		X
18c	UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva		X
18d	UOC Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale		X
18e	UOC Impiantistica e antinfortunistica		X
18f	UOSD Programmazione Verifica e Controllo		X
18g	UOSD Radioprotezione		X

N	Struttura	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
18h	UOSD UOT Area 1		X
18i	UOSD UOT Area 2		X
18l	UOSD UOT Area 3		X
19	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO	X	
19a	UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio		X
19b	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia		X
19c	UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "Ingrassia"		X
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	X	
20a	UOC Cure Primarie		X
20b	UOC Cronicità e percorsi assistenziali		X
20c	UOC Specialistica ambulatoriale esterna e interna		X
20d	UOC Medicina legale e fiscale		X
21	DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA	X	
21a	UOC integrazione sociosanitaria		X
21b	UOC Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare		X
22	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ OSPEDALIERA	X	
22a	UOC Direzione sanitaria di presidio (P.O. I livello G.F. Ingrassia)		X
22b	UOC Programmazione e monitoraggio attività ospedaliere area metropolitana provinciale		X
22c	UOC Ospedalità pubblica e privata		X
23	DIPARTIMENTO SALUTE E FAMIGLIA	X	
23a	UOC Organizzazione sanitaria dei servizi alla famiglia		X
24	DIPARTIMENTO ANESTESIE TERAPIE INTENSIVE E DEL DOLORE	X	
25	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	X	
26	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI	X	
26a	UOC Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale		X
	PRESIDI OSPEDALIERI		
27	P.O. Ingrassia (Palermo)	X	
27a	P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana)	X	
27b	P.O. Cimino (Termini Imerese)	X	
27c	P.O. Civico (Partinico)	X	

N	Struttura	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro
		Macrostrutture	Articolazioni
27d	P.O. Dei Bianchi (Corleone)	X	
27e	P.O. Villa delle Ginestre (Palermo)	X	
	Coordinamenti Amministrativi		
28	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 3	X	
29	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 2	X	
30	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 1	X	
	UU.OO. in STAFF Direzione Generale		
31	UOC Coordinamento staff strategico	X	
32	UOC Programmazione e Controllo di Gestione	X	
33	UOC Psicologia	X	
34	UOC Legale	X	
35	UOC Sviluppo Gestionale Progetti Sanitari	X	
36	UOC Servizio Prevenzione e Protezione	X	

Art. 8 - Dirigenti per la sicurezza (art. 18 T.U.) – Competenze e attività

- In conformità all'art. 18 del T.U., il Dirigente di macrostruttura a cui è assegnata funzione dirigenziale delegata in materia di sicurezza sul lavoro è individuato come "*Dirigente per la sicurezza*", mentre i Dirigenti delle sub-articolazioni sono individuati come "*Dirigenti sub-delegati alla sicurezza*"; al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione al sistema di gestione della sicurezza, le funzioni assegnate ai Dirigenti per la sicurezza saranno conferite con specifico atto dal Direttore Generale.
- Relativamente alle funzioni delegate in materia di sicurezza sul lavoro, la Tabella 2 dell'Art. 7 diviene pertanto l'individuazione di "Dirigenti per la sicurezza" e di "Dirigenti sub-delegati alla sicurezza" come di seguito:

Tabella 3 – Dirigenti per la sicurezza e Dirigenti sub-delegati alla sicurezza

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		<i>Dirigente per la sicurezza</i>	<i>Dirigente sub-delegato alla sicurezza</i>
	DISTRETTI		
01	DSB 33 Cefalù	X	
02	DSB 34 Carini	X	
03	DSB 35 Petralia Sottana	X	
04	DSB 36 Misilmeri	X	
05	DSB 37 Termini Imerese	X	
06	DSB 38 Lercara Friddi	X	

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
07	DSB 39 Bagheria	X	
08	DSB 40 Corleone	X	
09	DSB 41 Partinico	X	
10	DSB 42 Palermo	X	
	DIPARTIMENTI E UU. OO. CC. compresi nella 609/2021		
11	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	X	
11a	UOC Stato giuridico programmazione e gestione risorse umane		X
11b	UOC Trattamento economico e previdenziale delle risorse umane aziendali		X
11c	UOC Affari generali e convenzioni		X
11d	UOC Risorse umane in regime di convenzione, libero-professionale e ALPI		X
12	DIPARTIMENTO RTFS	X	
12a	UOC Gestione informatica aziendale		X
12b	UOC Bilancio e programmazione		X
12c	UOC Patrimonio		X
12d	UOC Progettazione e manutenzione		X
12e	UOC Approvvigionamenti		X
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	X	
13a	UU.OO.CC. Dipendenze patologiche		X
13b	UU.OO.CC. Modulo di salute mentale		X
13c	UU.OO.CC. NPJA territoriale		X
14	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO	X	
14a	UOC Sanità animale		X
14b	UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		X
14c	UOC Igiene urbana e lotta al randagismo		X
14d	UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati		X
15	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	X	
16	DIPARTIMENTO DI MEDICINA	X	
17	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	X	
18	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA	X	

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
18a	UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro		X
18b	UOC Igiene Ambienti di vita		X
18c	UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva		X
18d	UOC Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale		X
18e	UOC Impiantistica e antinfortunistica		X
18f	UOSD Programmazione Verifica e Controllo		X
18g	UOSD Radioprotezione		X
18h	UOSD UOT Area 1		X
18i	UOSD UOT Area 2		X
18l	UOSD UOT Area 3		X
19	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO	X	
19a	UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio		X
19b	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia		X
19c	UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "Ingrassia"		X
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	X	
20a	UOC Cure Primarie		X
20b	UOC Cronicità e percorsi assistenziali		X
20c	UOC Specialistica ambulatoriale esterna e interna		X
20d	UOC Medicina legale e fiscale		X
21	DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA	X	
21a	UOC integrazione sociosanitaria		X
21b	UOC Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare		X
22	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ OSPEDALIERA	X	
22a	UOC Direzione sanitaria di presidio (P.O. I livello)		X
22b	UOC Programmazione e monitoraggio attività ospedaliere area metropolitana provinciale		X
22c	UOC Ospedalità pubblica e privata		X
23	DIPARTIMENTO SALUTE E FAMIGLIA	X	
23a	UOC Organizzazione sanitaria dei servizi alla famiglia		X
24	DIPARTIMENTO ANESTESIE TERAPIE INTENSIVE E DEL DOLORE	X	
25	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	X	

N	Struttura	Dirigente ex art. 18 T.U.	
		Dirigente per la sicurezza	Dirigente sub-delegato alla sicurezza
26	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI	X	
26a	UOC Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale		X
	PRESIDI OSPEDALIERI		
27	P.O. Ingrassia (Palermo)	X	
27a	P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana)	X	
27b	P.O. Cimino (Termini Imerese)	X	
27c	P.O. Civico (Partinico)	X	
27d	P.O. Dei Bianchi (Corleone)	X	
27e	P.O. Villa delle Ginestre (Palermo)	X	
	COORDINAMENTI AMMINISTRATIVI		
28	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 3	X	
29	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 2	X	
30	UOC Coord. Amm.vo, PP.OO. e Territoriali Area 1	X	
	UU.OO. in STAFF Direzione Generale		
31	UOC Coordinamento staff strategico	X	
32	UOC Programmazione e Controllo di Gestione	X	
33	UOC Psicologia	X	
34	UOC Legale	X	
35	UOC Sviluppo Gestionale Progetti Sanitari	X	
36	UOC Servizio Prevenzione e Protezione	X	

3. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate con l'atto aziendale e con la delibera 609/2021 e in relazione alle specificità di ogni macrostruttura, il Dirigente per la sicurezza attribuisce con atto scritto a ciascun Dirigente sub-delegato competenze e attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, comprese tra quelle previste nell'Art. 18 del T.U.:
- *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;*
 - *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
 - *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U.;*
 - *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- promuovere l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 T.U., in particolare per i nuovi assunti;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) T.U., anche su supporto informatico
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- assicurare che venga comunicato in via telematica all'INAIL e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 T.U.;
- assicurare che vengano adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 T.U. e secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- assicurare che vengano aggiornate le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico coordinatore informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del T.U. e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L'atto contenente le specifiche funzioni assegnate dal Dirigente per la sicurezza al Dirigente sub-delegato, con relativa accettazione di quest'ultimo, va inviato al Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Oltre alle funzioni assegnatogli dal Dirigente per la sicurezza con l'atto scritto di cui al comma precedente, il Dirigente sub-delegato, anche avvalendosi del Preposto di cui al successivo Art. 9, deve:
- presenziare alle visite ed accessi presso le strutture di sua pertinenza da parte di organi di vigilanza con potere di rappresentanza del datore di lavoro;
 - presenziare agli accessi del Medico Competente e/o del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - organizzare l'attività lavorativa nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 T.U.;
 - disporre l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al documento di valutazione dei rischi, trasmettendo all'U.O.C. "Progettazione e manutenzione" il Piano delle misure di adeguamento e prevenzione;
 - segnalare gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti all'UOS Formazione e al SPP;

- assicurare che vengano trasmessi al Medico Competente gli esiti delle visite delle commissioni mediche di verifica, delle commissioni di invalidità, delle cause di servizio ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
- divulgare le procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico Competente;
- verificare il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei preposti;
- divulgare le procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la corretta applicazione;
- trasmettere al SPP e al Medico Coordinatore i dati relativi agli infortuni sul lavoro.

Art. 9 – Preposti alla sicurezza (art. 19 T.U.)

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) del T.U., il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Il Preposto viene individuato dal Dirigente sub-delegato di cui al precedente Art. 8 e, ove necessario, dal Dirigente per la sicurezza; viste le dimensioni e la complessità dell'Azienda, l'individuazione dei Preposti deve avvenire nel rispetto dei principi della massima capillarità ed efficacia, ovvero il Dirigente sub-delegato assicura, ove possibile, che per ogni struttura aziendale e ogni attività di sua competenza sia individuata la figura idonea a svolgere le funzioni di cui Preposto, dandone comunicazione al Dirigente per la sicurezza e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 10 – Obblighi dei Preposti alla sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 19 del T.U., i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico Competente, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
 - b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - f) *segnalare tempestivamente al dirigente per la sicurezza sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifici durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
 - g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del T.U.*
2. Ai sensi del presente Regolamento, i Preposti dovranno altresì:
 - a) *segnalare tempestivamente al Dirigente Delegato qualunque condizione di pericolo presente nelle aree assegnate, comprese le aree esterne, in modo che sia possibile attivare le procedure necessarie per l'eliminazione del pericolo rilevato, avvalendosi degli uffici competenti;*
 - b) *predisporre, affiggere e tenere aggiornato presso la struttura/locali assegnati l'organigramma della sicurezza riportante almeno le seguenti indicazioni:*
 - ✓ Macrostrutture e attività operanti (Dipartimenti/Presidio Ospedaliero/Distretti)
 - ✓ UOC/UOS
 - ✓ Sede
 - ✓ Datore di lavoro
 - ✓ Dirigenti per la sicurezza, Dirigenti sub-delegati e Preposti
 - ✓ Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✓ Medico Competente
- ✓ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- ✓ Lavoratori designati per la gestione delle emergenze e di primo soccorso, oltre ai numeri di soccorso esterni.

Art. 11 – Budget della sicurezza assegnato ai Dirigenti per la sicurezza e potenziamento della sicurezza nelle strutture ospedaliere interessate dall'emergenza sanitaria

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni dirigenziali conferite dal Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro con la delibera 609/2021, a ciascun Dirigente per la sicurezza viene assegnato un budget finalizzato all'eliminazione dei pericoli connessi allo svolgimento dell'attività afferente alla macrostruttura stessa ed evidenziati dal SPP nel "Piano delle Misure di Adeguamento" allegato al DVR; il budget va utilizzato secondo la procedura definita nel successivo Art. 14.
2. Gli **importi annui** di budget per la sicurezza resi disponibili ai Dirigenti per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal Datore di Lavoro, sono diversificati per macrostruttura come segue:
 - € 35.000,00 per Presidio Ospedaliero interessato dall'emergenza sanitaria
 - € 25.000,00 per Distretto Sanitario e Dipartimento Sanitario;
 - € 10.000,00 per Dipartimento Amministrativo;
 - € 5.000,00 per UU.OO.CC. in Staff alla Direzione Generale.

Il quadro riassuntivo delle somme rese disponibili ai Dirigenti per la sicurezza per gli interventi nelle articolazioni/attività aziendali di **propria afferenza** è pertanto il seguente:

Tabella 4 – Budget annuale assegnato ai Dirigenti della sicurezza

N	Struttura	Budget annuale assegnato per la sicurezza (€)
	DISTRETTI	
01	DSB 33 Cefalù	25.000
02	DSB 34 Carini	25.000
03	DSB 35 Petralia Sottana	25.000
04	DSB 36 Misilmeri	25.000
05	DSB 37 Termini Imerese	25.000
06	DSB 38 Lercara Friddi	25.000
07	DSB 39 Bagheria	25.000
08	DSB 40 Corleone	25.000
09	DSB 41 Partinico	25.000
10	DSB 42 Palermo	25.000
	DIPARTIMENTI compresi nella 609/2021	
11	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	10.000
12	DIPARTIMENTO RTFS	10.000
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	25.000
14	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO	25.000
18	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA	25.000

N	Struttura	Budget annuale assegnato per la sicurezza (€)
19	DIPARTIMENTO INTERAZ.LE FARMACEUTICO	25.000
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	25.000
21	DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	25.000
22	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ OSPEDALIERA	25.000
23	DIPARTIMENTO SALUTE E FAMIGLIA	25.000
24	DIPARTIMENTO ANESTESIE TERAPIE INTENSIVE E DEL DOLORE	25.000
25	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	25.000
26	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI	25.000
	PRESIDI OSPEDALIERI	
27	P.O. Ingrassia (Palermo)	35.000
27a	P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana)	35.000
27b	P.O. Cimino (Termini Imerese)	35.000
27c	P.O. Civico (Partinico)	35.000
27d	P.O. Dei Bianchi (Corleone)	35.000
27e	P.O. Villa delle Ginestre (Palermo)	35.000
	UU.OO. in STAFF Direzione Generale	
31	UOC Coordinamento staff strategico	5.000
32	UOC Programmazione e Controllo di Gestione	5.000
33	UOC Psicologia	5.000
34	UOC Legale	5.000
35	UOC Sviluppo Gestionale Progetti Sanitari	5.000
36	UOC Servizio Prevenzione e Protezione	5.000

3. Il budget assegnato al Dirigente della sicurezza è comprensivo di quello assegnato ai Dirigenti sub-delegati.
4. Il Dirigente della sicurezza può rendere disponibile ai Dirigenti sub-delegati il budget assegnatogli, con quote a sua discrezione, secondo le esigenze rilevate.
5. La somma totale da impegnare per il budget della sicurezza ammonta a € 860.000,00.

Art. 12 - Delega di funzioni al "Delegato del Datore di Lavoro" (Art. 16 T.U.)

1. Il Datore di Lavoro, oltre alle funzioni dirigenziali e agli atti delegati in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (v. Delibera 609/2021 e precedenti Artt. 7-11), attesa la complessità delle funzioni aziendali e avendo facoltà di avvalersi dell'istituto della delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del T.U., può individuare altri soggetti ai quali delegare, anche temporaneamente, funzioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di rendere più efficace e dinamico il sistema di gestione; infatti, come noto, tutte le funzioni sono delegabili, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del T.U. e cioè:
 - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR
 - la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. I "Delegati del Datore di Lavoro" vengono anzitutto individuati sulla base delle tematiche previste dal T.U. (Titoli e Capi), dell'organizzazione aziendale e delle competenze assegnate alle rispettive UU. OO. nell'atto aziendale e/o in provvedimenti della Direzione strategica. Di seguito si riporta un quadro sinottico degli obblighi che il T.U. pone in capo al Datore di lavoro e dei Dirigenti su cui ricade la relativa competenza:

Tabella 5 – Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e relativi Dirigenti competenti

Riferimento del T.U. della sicurezza	Funzione / obbligo del datore di lavoro	Dirigente
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 28	Interventi inerenti alla sicurezza dei lavoratori in materia di stress lavoro-correlato	Direttore UOC "Psicologia"
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Artt. 36 e 37	Interventi inerenti all'informazione, alla formazione e all'addestramento dei lavoratori e alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori	Direttore UOC "Staff strategico"
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Artt. 43 e 46	Interventi inerenti alla "Gestione delle emergenze"	Direttore UOC "Progettazione e Manutenzione"
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 64	Interventi inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro	Direttore UOC "Patrimonio"
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 77	Interventi inerenti ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	Direttore UOC "SPP"
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art. 80	Interventi inerenti alla sicurezza elettrica	Direttore UOC "Progettazione e Manutenzione"
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	Adozione di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei	Direttore UOC "Progettazione e

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Art. 96	lavoratori nei cantieri temporanei o mobili	Manutenzione"
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 163	Predisposizione della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro	Direttore UOC "SPP"
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 168	Adozione di misure organizzative per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori	Direttore UOC "SPP"
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 174	Adozione di misure organizzative per attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali	Direttore UOC "SPP"
TITOLO VIII – AGENTI FISICI CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Art. 212	Nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"	Direttore Dipartimento di "Diagnostica per immagini"

3. Ai sensi dell'art. 16 del T.U., la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - che risulti da atto scritto recante **data certa**;
 - che il delegato posseda tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - che essa sia accettata dal delegato **per iscritto**.
4. La delega può essere revocata dal delegante per iscritto e unilateralmente, qualora venga constatata l'inidoneità del delegato o in caso di sue accertate inadempienze, fermo restando eventuali contestazioni di carattere disciplinare discendenti da ripetuta e ingiustificata inadempienza.
5. La delega di funzioni ex art. 16 al Dirigente competente per materia, di cui alla Tabella precedente, viene attivata, con la procedura di cui al successivo Art. 14, o in caso di sopravvenute necessità organizzative ad altri soggetti, secondo il modello riportato nell'Allegato 1 e con le condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. L'autonomia di spesa di cui al precedente comma 3 si riferisce all'ambito di competenza e alle finalità che saranno assegnati nella delega; la relativa somma assegnata per l'espletamento della funzione delegata dovrà essere utilizzata con le modalità di cui al successivo Art. 14.
7. Deleghe di funzioni, finalizzate a interventi/attività specifici non compresi nella Tabella 3, possono essere conferite dal Direttore Generale e pubblicizzate con apposito atto deliberativo.

Art. 13 – Sub-delega di funzioni

1. Come previsto dal comma 3-bis dell'art. 16 del T.U., il Delegato del Datore di Lavoro, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, può sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La subdelega non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza relativamente al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
3. Non è ammessa ulteriore subdelega.
4. Negli Allegati 1 e 2 sono riportati i modelli di delega di funzioni adottati, sia per la delega conferita dal Datore di lavoro al "Delegato del Datore di Lavoro" che per la sub-delega, da personalizzare caso per caso.

Art. 14 – Procedura operativa per l'utilizzo del budget della sicurezza: programmazione annuale di interventi in materia di sicurezza sul lavoro

1. I "Dirigenti per la sicurezza" di cui al precedente Art. 8 si avvalgono dei Dirigenti sub-delegati, del SPP, dei Delegati del Datore di Lavoro e dei Direttori dei Coordinamenti Amministrativi per la fornitura di beni e servizi e per piccoli interventi strutturali, non urgenti, e quindi soggetti a programmazione, secondo la seguente procedura.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Dirigenti per la sicurezza di cui alla Tabella 3 trasmettono al SPP un report dettagliato delle criticità e delle relative gravità, evinto dai DVR, dai Piani di adeguamento ad essi allegati, e da quanto emerso e/o da essi stessi segnalato nel corso dell'anno precedente e non ancora risolto, per le strutture/attività di propria afferenza.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il SPP, sulla base dei report pervenuti, delle priorità evidenziate, del presente Regolamento e delle competenze individuate nella Tabella 4, propone alla Direzione strategica un atto deliberativo con cui vengono individuati gli interventi prioritari da effettuare, finalizzati alla riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro aziendali, indicante per ciascun intervento:
 - a. Il Dirigente per la sicurezza, il Dirigente sub-delegato e il Preposto competenti;
 - b. il Delegato del Datore di Lavoro competente per materia (v. Tabella 4);
 - c. il Direttore del Coordinamento Amministrativo competente per territorio;
 - d. il funzionario tecnico preposto alla risoluzione della criticità, per quanto di competenza e se necessario in funzione della criticità da risolvere;
 - e. la somma messa a disposizione di cui al budget annuale messo a disposizione (v. Tabella 3);
 - f. la tempistica per risolvere la criticità in argomento.
4. A conclusione dell'intervento richiesto, il Preposto che sovrintende l'attività, redige, di concerto con il funzionario tecnico di cui al precedente comma 3 lett. d., un verbale attestante "l'avvenuta risoluzione della criticità" segnalata, affinché il relativo Dirigente per la sicurezza possa autorizzare la liquidazione dell'intervento stesso, comunicandolo all'UOC Contabilità e al SPP. Il SPP aggiorna di conseguenza il Piano di adeguamento e, se necessario, il DVR.
5. La responsabilità del Dirigente per la sicurezza si esaurisce con l'invio di:
 - a. il report di cui al comma 2;
 - b. il verbale di "avvenuta risoluzione della criticità", di cui al precedente comma 4;
 - c. la comunicazione di cui al precedente comma 4.
6. Alla procedura di cui ai precedenti commi 3. e 4. fanno eccezione le deleghe conferite, con l'atto deliberativo di cui al comma 3, al Direttore dell'U.O.C. "Progettazione e Manutenzione", che provvede

direttamente e autonomamente all'individuazione delle Ditte, all'attestazione di conformità del lavoro eseguito e alla liquidazione dell'intervento, dandone comunicazione al Dirigente per la sicurezza richiedente, all'UOC Contabilità e al SPP, al fine dell'aggiornamento del DVR.

7. La responsabilità dell'eventuale mancata risoluzione della criticità segnalata o della mancata effettuazione dell'intervento richiesto discende da quanto approvato con l'atto deliberativo di cui al comma 3.
8. L'ingiustificata e reiterata inottemperanza agli adempimenti attivati con la delibera di cui al precedente punto 3 può costituire oggetto di contestazione disciplinare, così come le eventuali conseguenze derivanti dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal T.U.

Art. 15 – Funzioni dirigenziali attribuite ai Coordinatori Amministrativi dei Presidi Ospedalieri e Territoriali per interventi urgenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

1. La delibera 609/2021 ha conferito ai Coordinatori Amministrativi dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, tra le altre, le funzioni dirigenziali inerenti agli *"interventi a garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro, intervenendo per l'eliminazione immediata dei pericoli e/o degli inconvenienti igienico-sanitari presso le strutture dell'ASP, prevenendo così esiti negativi delle ispezioni degli organi di controllo (Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, NAS, Ispettorato del Lavoro ecc.) e per effettuare piccoli interventi strutturali ove necessari per risolvere qualunque necessità sopravvenuta; a tal fine, utilizza il budget assegnato (non superiore a 40.000,00 €)"*, individuando anche in dettaglio le procedure per provvedere agli interventi stessi. Questa procedura è da attivarsi nei casi di urgenza, in cui la valutazione del rischio e/o le ispezioni degli Organi di controllo rilevino criticità da rimuovere con immediatezza, previo parere del SPP. Il Direttore Generale, con la nota ASP/23370/2021 del 9/3/2021 ha anche assegnato a ciascun Coordinamento Amministrativo un Assistente tecnico per accertare le esigenze, curare l'adempimento ed emettere una certificazione di regolare esecuzione; l'Assistente tecnico può essere assegnato *ad acta* con provvedimento del Direttore Generale, o suo delegato, per lo specifico intervento urgente.
2. Nei casi di cui al comma 1, su segnalazione del SPP e/o del Dirigente per la sicurezza, il Coordinatore Amministrativo competente per territorio provvede ad attivare le relative procedure previste nella delibera 609/2021, a disporre gli interventi necessari e a liquidare le relative fatture, comunicandolo al richiedente, all'UOC "Bilancio e Programmazione" e al SPP, come stabilito nel verbale della Riunione periodica della sicurezza del 23 giugno 2021. L'attestazione di *"avvenuto superamento della criticità"* procede come nel precedente Art. 14.
3. Al superamento del budget di 40.000,00 €, il Coordinatore Amministrativo deve richiedere al Direttore Generale il reintegro delle somme utilizzate.
4. L'omessa ottemperanza, da parte del Coordinatore Amministrativo, degli adempimenti a proprio carico di cui ai precedenti commi da 1 a 3 può costituire oggetto di contestazione disciplinare.
5. Per le procedure di cui al presente Articolo, deve essere impegnata la somma di 120.000 €.

Art. 16 – Deleghe di funzioni (Art. 16 T.U.)

1. Sono confermate le somme già assegnate ai soggetti delegati per l'espletamento di funzioni ex art. 16 del T.U. delegate con precedenti atti deliberativi, come da tabella seguente:

Emergenza CoViD - 19	Delegato ex art. 16	Somma annuale assegnata al delegato (€)
Emergenza CoViD-19	Dott. R. P. Costa	25.000
Hub Vaccinale Bagheria	Dott. D. Collovà	25.000
Hub Vaccinale Misilmeri	Dott. G. Termini	25.000
Hub Vaccinale Cefalù	Dott. V. Guarcello	25.000
Hub Vaccinale La Torre Palermo	Dott. F. Cascio	25.000

per un totale di 125.000 €. Altre deleghe di funzioni potranno essere conferite su specifiche problematiche e/o criticità segnalate dai Dirigenti per la sicurezza; le ulteriori somme necessarie saranno assegnate con atto deliberativo in funzione della specifica delega conferita.

2. Una volta esaurita la somma assegnata, il delegato dovrà formulare richiesta scritta al Direttore Generale per il reintegro della somma stessa.
3. In caso di sub-delega ex art. 16 comma 3, la somma resta assegnata al Delegato del Datore di Lavoro che può usufruirne anche per le funzioni sub-delegate.

Art. 17 – Obblighi relativi agli interventi strutturali rilevanti

1. Gli **interventi rilevanti di carattere strutturale** riconducibili alla sicurezza e salute dei lavoratori non rientrano nelle procedure sopra definite; per essi, dovrà essere predisposta una apposita **programmazione economica con proiezione triennale**, sulla scorta di una valutazione tecnica elaborata dal Gruppo di lavoro istituito con delibera n. 484 del 28 aprile 2021; a tal fine, il Gruppo di lavoro predispone apposito Atto deliberativo.
2. **L'atto deliberativo** di cui al precedente comma, corredato di tutti gli atti necessari a dimostrare la concreta e oggettiva necessità degli interventi (stralcio DVR, relazioni tecniche e di stima prodotte dagli uffici competenti aziendali, parere propedeutico della UOC Servizio Prevenzione e Protezione e quant'altro sia utile alla completezza dell'atto), una volta dotato di copertura finanziaria, **costituirà atto autorizzativo e dispositivo per le UU.OO. aziendali che dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi secondo le procedure di rito.**
3. In caso di attività lavorative svolte in **immobili in affitto o in comodato d'uso**, gli obblighi relativi agli interventi necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli impianti in uso restano a carico dei Dirigenti per la sicurezza ai quali la Delibera 609/2021 ha assegnato la titolarità delle attività che vi si svolgono. Detti obblighi si intendono assolti con la richiesta da parte del Dirigente, per il tramite dell'UOC "Patrimonio", del loro adempimento al proprietario, tenuto, per effetto di norme/convenzioni/contratti di locazione, alla loro manutenzione. Il mancato riscontro all'adempimento può costituire motivo di recesso, fermo restando che il Dirigente per la sicurezza deve valutare l'eventuale sospensione dell'attività in caso di pericolo grave e immediato, previo parere del SPP.
4. Nel caso in cui in uno **stesso edificio** siano allocate **più articolazioni aziendali** (ovvero più Dirigenti per la sicurezza), gli obblighi di cui ai precedenti commi ricadono **in solido** sui Dirigenti cui afferiscono le diverse articolazioni aziendali.
5. Per le **parti comuni di un edificio** (impianti comuni, corridoi, scale, ingressi, ecc.,) in cui siano presenti più articolazioni aziendali (ovvero più Dirigenti per la sicurezza) gli obblighi e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro afferiscono al Dirigente che gestisce l'attività che occupa la maggiore superficie.
6. Nel caso in cui un'attività venisse effettuata presso una struttura/immobile gestita/o da altro Dirigente, titolare di altra funzione dirigenziale delegata, gli obblighi relativi alla struttura e agli impianti in materia di sicurezza sul lavoro ricadono sul Dirigente ospitante, che si attiverà con i Dirigenti ospitati al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
7. Nel caso in cui all'interno della struttura non insista alcuna attività lavorativa (sanitaria o amministrativa), come è il caso di archivi comuni, oppure immobili vuoti, gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 ricadono sul Direttore del Distretto ove insiste la struttura.
8. Nei presidi aziendali diversi dai PP.OO., nei quali insistono più edifici ed attività (Presidi E. Albanese, Casa del Sole, Guadagna, Pisani, Aiuto Materno, etc., ...) per le parti comuni (strade, marciapiedi, aree a verde, etc., ...) il destinatario degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Direttore del Distretto competente per territorio, che può delegare il Direttore del Presidio, se individuato.

Art. 18 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è una struttura complessa, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, organizzata secondo le indicazioni della Circolare Assessoriale n. 1273/2010, costituita dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e diretta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Direttore dell'U.O.C. coincide con il RSPP.
2. Il RSPP, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 del T.U., programma e coordina la sicurezza nell'ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale e, con l'ausilio dei componenti del Servizio medesimo e dei soggetti responsabili, provvede ai seguenti compiti:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del T.U. e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - c) all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi d'informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del T.U.
3. Il SPP realizza le sue funzioni attraverso l'elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche e attraverso un'azione di periodico controllo sul corretto rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati.
4. Il SPP, inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il Medico Competente, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'Azienda informando gli RLS, ai sensi dell'art. 24 della Circolare 1292/2012.
5. Il SPP, per ciò che riguarda gli aspetti operativi della gestione della sicurezza, fa riferimento alle seguenti strutture organizzative aziendali:
 - a) Progettazione e Manutenzioni – ai fini della valutazione dei rischi per gli aspetti connessi alle strutture e agli impianti;
 - b) Ingegneria Clinica – per la gestione della sicurezza delle apparecchiature elettromedicali;
 - c) Formazione – per lo svolgimento di corsi in materia di sicurezza e salute del lavoro sulla scorta del fabbisogno formativo proposto dal SPP e dal Medico Competente;
 - d) Approvvigionamenti – per l'acquisto di attrezzature, arredi, etc.;
 - e) Dipartimento Farmaceutico – per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute di sostanze chimiche, disinfettanti, dispositivi medici, presidi di sicurezza, etc.;
 - f) Direzione Sanitaria di Presidio – per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute delle strutture ospedaliere, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna;
 - g) Esperto di Radioprotezione per le problematiche di sicurezza inerenti al rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - h) Esperto Responsabile per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori nei siti di risonanza magnetica;
 - i) UOC Psicologia per le problematiche inerenti al rischio stress lavoro-correlato
6. Il Servizio di Prevenzione e Protezione predisponde, in nome e per conto del datore di Lavoro e con la collaborazione del Medico Coordinatore, il documento di valutazione dei rischi (DVR-G e DVR-S) e provvede a trasmetterlo ai Dirigenti, mediante l'inserimento nella Piattaforma informatica di sicurezza. I Dirigenti, a loro volta, provvedono a trasmetterlo e/o darne informazione alle strutture periferiche di loro pertinenza.
7. Il documento di valutazione dei rischi, infine, è trasmesso (mediante inserimento nella Piattaforma) al Direttore Generale per consentire allo stesso il controllo di competenza.

Art. 19 – Medico Competente

1. Ai sensi dell'art. 2, lett. h) del T.U. il " Medico Competente" è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del T.U., con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto.
2. Nell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo le attività dei Medici Competenti sono coordinate dal Medico Competente Coordinatore, come definito all'art. 3, che coincide con il Responsabile della unità Operativa "Sorveglianza Sanitaria".
3. Il Medico competente organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.
4. Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.
5. Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi e adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del T.U. e in particolare:
 - a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
 - b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del T.U. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
 - c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
 - d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
 - e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;*
 - f) *l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
 - g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del T.U. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
 - i) *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del T.U. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Art. 20 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell'art. 47 del T.U., con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del T.U.
2. Ai sensi dell'art. 50 del T.U., fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del T.U.;*
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del T.U.;*
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;*
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del T.U., contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del T.U. sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., consultabile esclusivamente in azienda.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U., nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 21 – Obblighi dei Lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 20 del T.U., ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare, i lavoratori devono:
 - a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
 - e) *segnalare immediatamente al dirigente (delegato/responsabile) o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

Art. 22 – Medico Autorizzato

1. Ai sensi del D. Lgs. 101/2020 il Medico Autorizzato è il medico, nominato dal datore di lavoro, responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dal citato decreto.
2. Il Medico Autorizzato assicura la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, al fine di garantirne la protezione sanitaria.
3. I lavoratori classificati, ai fini dell'esecuzione della sorveglianza medica di cui al punto n. 2, sono suddivisi in tre categorie:
 - a) lavoratori esposti di **categoria A**
 - b) lavoratori esposti di **categoria B**, ovvero soggetti esposti non suscettibili di superare i valori dosimetrici previsti per la cat. A
 - c) lavoratori non esposti, non suscettibili di ricevere una dose superiore a quella della popolazione, non soggetti alla sorveglianza sanitaria per il rischio radiologico.

Art. 23 – Esperto di Radioprotezione e delega di funzione

1. L'Esperto di Radioprotezione (EdR) è la persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. 101/2020.
2. Fatta eccezione per i compiti non delegabili ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 101/2020:
 - a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 101/2020;
 - b) nomina dell'esperto di radioprotezione;
 - c) nomina del medico autorizzato.

Tutte le altre funzioni, previste a carico del datore di lavoro dal D. Lgs. 101/2020, sono delegate al Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che ne risponde direttamente agli organi di vigilanza (v. anche delibera n. 1015 del 9/12/2015).

Art. 24 – Esperto Responsabile della sicurezza in Risonanza magnetica (Decreto Ministero della Salute 14 gennaio 2021 - Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione)

L'Esperto Responsabile della sicurezza RM è un laureato in fisica o in ingegneria con comprovata esperienza nell'ambito specifico della risonanza magnetica; viene nominato dal datore di lavoro e collabora con il SPP al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nei siti RM. I compiti dell'ER sono fissati nel punto E1 dell'Allegato del DM Salute del 14 gennaio 2021; egli:

- ✓ approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;
- ✓ assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato;
- ✓ acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;
- ✓ acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchiatura RM;
- ✓ effettua un'analisi del rischio all'interno del sito RM;
- ✓ identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del sito RM dal luogo di arrivo della fornitura;
- ✓ predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;
- ✓ assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
- ✓ elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
- ✓ assicura l'etichettatura dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del sito RM;
- ✓ elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;
- ✓ garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità;
- ✓ assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
- ✓ effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;
- ✓ segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del sito RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell'esperto responsabile della sicurezza in RM dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura.

L'esperto responsabile della sicurezza in RM deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull'apparecchiatura RM e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

L'esperto responsabile garantisce l'assolvimento di quanto di sua competenza in materia di sicurezza dei lavoratori dei siti di risonanza magnetica, al fine di quanto previsto dall'art. 212 c. 2 lett. f) del T.U. a carico del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, come previsto dal successivo Art. 25 c. 4.

Art. 25 - Medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica – Delega di funzione

1. Il Medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura di Risonanza magnetica è un medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti con comprovata esperienza nell'ambito della risonanza magnetica;
2. Il Medico responsabile redige ed aggiorna l'elenco del personale autorizzato e collabora con l'esperto responsabile della sicurezza in RM per gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione dei controlli di sicurezza garantendo appositi tempi di accesso e collaborazione di personale per la corretta realizzazione degli stessi.
3. I responsabili della sicurezza, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì incaricati di provvedere a:
 - a. elaborare i protocolli di accesso di tutto il personale che accede al sito RM;
 - b. elaborare il regolamento di sicurezza;
 - c. redigere i protocolli di accesso per chiunque dovesse accedere al sito RM;
 - d. pianificare la formazione specifica del personale autorizzato per gli aspetti di sicurezza.

Prima dell'avvio dell'attività diagnostica e successivamente a ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i responsabili della sicurezza rilasciano al datore di lavoro il benestare all'utilizzo clinico dell'apparecchiatura RM.

E' fatto obbligo a chiunque sia informato su un avvenuto incidente o su un mancato incidente fornire comunicazione tempestiva.

4. **La funzione prevista a carico del datore di lavoro dall'art. 212 c. 2 lett. f) del T.U.**, "nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, **il datore di lavoro dimostra** che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" **è delegata al Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini**, che può a tale scopo richiedere l'assegnazione di un somma per la risoluzione di specifiche criticità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 26 – Il Dipartimento Interaziendale Farmaceutico

1. Il Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, in collaborazione con il SPP e il Medico Competente:
 - cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
 - provvede ad inviare al SPP, Medico Competente e alle UU.OO. interessate le Schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi.

Art. 27 – Dipartimento Risorse Umane

1. Il Dipartimento Risorse Umane:
 - comunica al Dirigente per la sicurezza, al Medico Competente, al SPP, all'UOS Comunicazione e alla UOS Formazione i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono; in particolare, l'UOS Comunicazione provvederà ad assegnare al nuovo assunto una mail aziendale, dandone comunicazione agli altri Uffici;
 - fornisce al Medico Competente, al SPP e alla UOS Formazione i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;
 - collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gestazione e puerperi;

- cura, su richiesta del Dirigente per la sicurezza, gli adempimenti necessari per l'idoneità al servizio del lavoratore da sottoporre agli accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica di Vigilanza (CMV) di cui alla Circolare aziendale 8576/DFRU del 15.04.2011.

Art. 28 – U.O.C. “Progettazione e manutenzione”

1. L'U.O.C. “Progettazione e Manutenzione”, ai sensi di quanto previsto nell'Atto aziendale, “*gestisce tutte le attività di manutenzione dei beni immobili e mobili*”. In particolare,
 - gestisce i contratti e appalti di lavori e servizi tecnici;
 - gestisce interventi di emergenza;
 - svolge attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti di manutenzione esternalizzati degli edifici, delle aree di proprietà e degli impianti tecnologici;
 - pianifica e programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio aziendale.Ai fini della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali, l'U.O.C. “Progettazione e Manutenzione” provvede:
 - a) affinché gli impianti e le attrezzature siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, ivi comprese le norme tecniche in materia di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
 - b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti, macchine e attrezzature;
 - c) alle verifiche periodiche, ai controlli e ai collaudi prescritti dalle normative vigenti e alla tenuta e all'aggiornamento dei relativi registri (antincendio, verifiche sugli impianti elettrici, impianti di messa a terra, ascensori ecc.);
 - d) agli adempimenti relativi al Titolo IV del T.U. “Cantieri Temporanei e mobili” nei casi previsti;
 - e) alla custodia delle certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, ecc.).
2. Il Direttore della U.O.C. “Progettazione e Manutenzioni” è responsabile della corretta tenuta della documentazione di cui sopra, con le modalità previste dalla normativa vigente, e ne risponde direttamente agli organi di vigilanza.

Art. 29 - UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo

1. La UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo assicura la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulla base delle esigenze rappresentate dal SPP.
2. La UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo attiva la formazione generica per ogni lavoratore immesso in servizio, non appena il suo nominativo viene comunicato dal Dipartimento Risorse Umane (v. precedente Art. 27 comma 1).
3. Annualmente il Responsabile della UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo, ai fini dell'assolvimento dei compiti del datore di lavoro in materia di formazione e di sicurezza dei luoghi di lavoro, sottopone il **programma formativo annuale** al Direttore Generale/Datore di Lavoro, mediante apposito **atto deliberativo, completo di impegno di spesa**.
4. Una volta approvato l'atto deliberativo, il Responsabile della UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo dovrà garantire l'attività prevista al comma 1, anche avvalendosi della competenza degli altri uffici aziendali preposti, da indicarsi espressamente nell'atto deliberativo stesso in modo che sia univocamente determinato “*chi deve fare che cosa*”;
5. Il SPP, con la collaborazione della UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo e avvalendosi della piattaforma digitale aziendale, assicura la tenuta di un **archivio informatizzato** in cui viene riportata, per ogni lavoratore dell'ASP la formazione effettuata, anche, eventualmente, presso altri datori di lavoro.

Art. 30 – Schema riassuntivo degli adempimenti e delle relative competenze

Adempimenti	Competenze
Valutazione dei rischi, redazione DVR e DUVRI	Datore di Lavoro, RSPP, MC
Nomina RSPP e MC	Datore di Lavoro
Designazione componenti squadra di emergenza e attuazione Piano di emergenza	Dirigente per la sicurezza e Preposto alla sicurezza
Riunioni periodiche art. 35	Datore di Lavoro e SPP
Registrazione manutenzioni e verifiche impianti, compreso antincendio	UOC Progettazione e Manutenzione
Inventario strumenti, attrezzature e patrimonio immobiliare	UOC Patrimonio
Archivio schede e manuali d'uso di strumenti e apparecchiature elettromedicali	UOC Progettazione e Manutenzione
Organizzazione e gestione eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro	UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo
Accettazione e corretto utilizzo dei DPI	Dirigente per la sicurezza e lavoratori
Consegna dei DPI; controllo e vigilanza sull'uso corretto dei DPI da parte dei lavoratori	Preposti alla sicurezza e lavoratori
Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali di informazione, ecc.	RSPP, MC, Dirigente per la sicurezza e Preposto alla sicurezza
Acquisizione e custodia schede di sicurezza di sostanze pericolose	Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, Dirigenti per la sicurezza
Sopralluoghi nei luoghi di lavoro	RSPP, MC, RLS, Dirigente e Preposto
Collaudi, autorizzazioni ed omologazioni	UOC Progettazione e Manutenzione
Certificazioni di conformità di strutture e impianti in edifici di proprietà aziendali	UOC Progettazione e Manutenzione
Certificazioni di conformità di strutture e impianti in edifici in affitto	UOC Patrimonio
Certificazioni Prevenzioni Incendi, SCIA elaborazione di progetti ai fini antincendio	UOC Progettazione e Manutenzione
Documentazione Sorveglianza Sanitaria	Medico Competente
Dati relativi al personale: nuove assunzioni, trasferimenti, cessazioni	Dipartimento Risorse Umane
Informazione	Dirigente Delegato e SPP
Formazione	UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo, Dirigente Delegato e SPP
Addestramento	Dirigente Delegato e preposti
Manutenzione apparecchiature elettromedicali	UOS Ingegneria Clinica
Manutenzione strutture, impianti, anche antincendio, e macchine	UOC Progettazione e Manutenzione
Adempimenti D. Lgs. 101/2020 (sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione)	Esperto di Radioprotezione e Medico Autorizzato
Adempimenti ex DM Salute 14.01.2021 in materia di risonanza magnetica	Esperto Responsabile e Medico Responsabile

Art. 31 – Riunione straordinaria in materia di sicurezza sul lavoro

1. Su proposta del SPP, il Direttore Generale può indire conferenze dei servizi su specifici temi di rilevanza aziendale, finalizzata alla verifica della corretta attuazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e del presente Regolamento.
2. Il Direttore Generale, o suo delegato, presiede la conferenza dei servizi.
3. Tra le figure del precedente Art. 5, alla riunione di cui al punto 1. vengono convocate quelle di particolare rilevanza rispetto alle procedure e processi in itinere, al fine di definire e concordare percorsi condivisi su tematiche di particolare cogenza.
4. La riunione di cui al punto 1. è verbalizzata dal SPP e i relativi esiti costituiscono direttive a cui le articolazioni aziendali devono attenersi.

Art. 32 – Abrogazioni

1. Qualsiasi regolamento, procedura, direttiva contraria emessa precedentemente al presente regolamento è da intendersi abrogata.

Art. 33 – Norme finali

1. Il Regolamento deve essere aggiornato almeno nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta si rilevino importanti e significative variazioni nell'organizzazione e/o nella gestione della sicurezza aziendale
 - in caso di introduzione di nuove normative significative ai fini del regolamento stesso
 - ogni qualvolta possa risultare utile al miglioramento del modello di gestione della sicurezza in Azienda.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Allegato 1 – Modello di delega per “Delegati del Datore di Lavoro”

ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI (ex art. 16 T.U.)

Vista la delibera del Direttore Generale n° del, avente ad oggetto “Aggiornamento del Regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ASP Palermo”, che fa parte integrante della presente delega;

Vista la richiesta effettuata dal Dott. _____ nella qualità di Direttore della macrostruttura _____ e di Dirigente per la sicurezza ai sensi della Tabella 1 del Regolamento allegato, relativa alla/e seguente/i criticità _____

Vista la valutazione del Direttore dell’U.O.C. “Servizio di Prevenzione e Protezione” di considerare a rischio _____ la criticità di cui sopra, includendola quindi tra le priorità di intervento per l’anno _____;

Dato atto che, come indicato nella Tabella 3 del Regolamento aziendale, la persona idonea ad assumere le funzioni oggetto della presente delega è il/la **Dott./Dott.ssa.** _____, di seguito chiamato/a “**Delegato del Datore di Lavoro**”, in quanto persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, ed in relazione al quale non risultano a tutt’oggi al delegante situazioni di inefficienza in relazione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali delegate.

Il/la sottoscritto/a **Dott./Dott.ssa.** _____, nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito “**delegante**”, con il presente atto

DELEGA

ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle persone a qualunque titolo operanti nelle seguenti strutture/affidenti alle seguenti attività:

...

al “Delegato del Datore di Lavoro” sopra individuato, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento aziendale dell’ASP Palermo, **le seguenti funzioni:**

.....
.....

Il Delegato, di concerto con il Delegante, può individuare con apposito atto scritto dei sub-delegati a cui trasferire/subdelegare, nell’ambito delle strutture ad essi afferenti, parte degli adempimenti delegati col presente atto.

ATTRIBUZIONE AL DELEGATO DEI POTERI DECISIONALI E DELL'AUTONOMIA DI SPESA

Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate sopra riportate, al “Delegato del Datore di Lavoro” viene riconosciuto un ampio e autonomo potere decisionale e di spesa, fermo restando che la somma assegnata potrà essere utilizzata nei limiti e con le modalità definite nel Regolamento aziendale ed esclusivamente per l’acquisizione di beni e servizi e per l’effettuazione di piccoli interventi strutturali.

Con il presente atto di delega, al Dirigente Delegato viene assegnata la somma di € _____, che viene detratta dal budget di € _____ assegnato al "Dirigente per la sicurezza" richiedente, Dott. _____, ai fini dello svolgimento delle attribuzioni e competenze assegnategli.

DICHIARAZIONE DI NON INGERENZA

Il Delegante dichiara la propria astensione da ogni attività di ingerenza sull'esercizio delle funzioni delegate, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO E DI ACCETTAZIONE

Con il presente atto, nei termini ed alle condizioni sopra definite, il "delegante" conferisce al "delegato", a titolo di delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i., alcune delle funzioni proprie del Datore di Lavoro come specificate in narrativa. Il "delegato" può rimettere la delega, senza obbligo di preavviso, con atto scritto indirizzato al "delegante", a contenuto recettizio ed efficacia immediata. È altresì nella facoltà del "delegante" revocare la delega, con atto scritto ad effetto immediato, senza obbligo di preavviso.

Il "delegato", può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Per quanto non espressamente indicato nella presente delega, si rimanda al regolamento approvato con delibera n. del, nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presente atto viene redatto in triplice originale, di cui uno resta agli atti della Direzione Generale, uno viene consegnato al delegato che firma per accettazione ed il terzo alla UOC Servizio di Prevenzione e Protezione che avrà cura di pubblicarlo nella piattaforma informatica di sicurezza aziendale, nonché, in attuazione dell'art. 23 dell'atto aziendale, pubblicizzarlo con apposito atto deliberativo.

Palermo ____ / ____ / _____

Il delegante

(Dott./Dott.ssa)

Il delegato

(Dott./Dott.ssa)

(per accettazione)

Allegato 2 – Modello di delega per “Sub-Delegati del Datore di Lavoro”

ATTO DI SUB-DELEGA DI FUNZIONI (ex art. 16 comma 3-bis T.U.)

Vista la delibera del Direttore Generale n°..... del, avente ad oggetto “*Aggiornamento del Regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ASP Palermo*”, che fa parte integrante della presente delega;

Vista la richiesta effettuata dal Dott. _____ nella qualità di Direttore della macrostruttura _____ e di Dirigente per la sicurezza ai sensi della Tabella 1 del Regolamento allegato, relativa alla criticità _____ presso la seguente articolazione aziendale:

“.....”, riportata nel _____;

Vista la valutazione del Direttore dell’U.O.C. “Servizio di Prevenzione e Protezione” di considerare a rischio _____ la criticità di cui sopra, includendola quindi tra le priorità di intervento per l’anno _____;

Vista la delega di funzioni ex art. 16 T.U. conferita dal Direttore Generale allo scrivente con nota n. _____ del _____, finalizzata a intervenire e risolvere la criticità di cui sopra;

Ritenuto di sub-delegare alla S.V. le seguenti funzioni:

-
-
-

Preso atto dell’assenso formulato dal Direttore Generale a sub-delegare le suddette specifiche funzioni alla S.V., come previsto dall’art. 16 comma 3-bis del T.U.;

Con il presente atto si sub-delegano le seguenti funzioni alla S.V.

-
-
-

ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del T.U., fermo restando che la S.V. non può procedere ad ulteriore sub-delega.

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO E DI ACCETTAZIONE

Con il presente atto, nei termini ed alle condizioni sopra definite, il “**delegante**” conferisce al “**delegato**”, a titolo di sub-delega ex art. 16 comma 3-bis del T.U. alcune delle funzioni proprie del delegante, specificate sopra, d’intesa con il Direttore Generale.

Il “**delegato**” può rimettere la delega, senza obbligo di preavviso, con atto scritto indirizzato al “**delegante**”, a contenuto recettizio ed efficacia immediata.

È nella facoltà del “**delegante**” revocare la delega, con atto scritto ad effetto immediato, senza obbligo di preavviso.

Per quanto non espressamente indicato nella presente delega, si rimanda al regolamento approvato con delibera n. del, nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presente atto viene redatto in quadruplica originale, di cui uno viene conservato agli atti della Direzione Generale, uno viene consegnato al delegante, uno al delegato che firma per accettazione ed il quarto alla UOC Servizio di Prevenzione e Protezione che avrà cura di pubblicarlo nella piattaforma informatica di sicurezza aziendale.

Palermo ____ / ____ / ____

Il delegante

Dott./Dott.ssa

Il sub-delegato

Dott./Dott.ssa

(per accettazione)

D'intesa col Direttore Generale